



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

Via Giovanni Bonsignore, 1 - 90135 – Palermo

Rif.: nota prot. n. CDG-0486699-P del 27/08/2019.

Prot. n. 9147 del 25/11/2019

OGGETTO: S.S.118 “Corleonese – Agrigentina”. Realizzazione nuovo tombino al km 76+200 della S.S. 118 in corrispondenza del Vallone Mannirazza.

Autorizzazione Idraulica Unica ex D.S.G. n. 55 del 07/08/2019 e ss.mm.ii..

Trasmissione tramite PEC

Alla Società A.N.A.S. S.p.A.
Coordinamento Territoriale Sicilia
Area Compartimentale Palermo
anas.sicilia@postacert.stradeanas.it

E p.c.

Al Comune di Santo Stefano Quisquina
protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it

Trasmissione a Libretto

Al Servizio 3
SEDE

**IL SEGRETARIO GENERALE
DELL'AUTORITA' DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO l'art.3, commi 1 e 2, della L.R. 8 Maggio 2018 n.8 che ha istituito l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTO il comma 4 del succitato art. 3 che dispone che all'Autorità sia affidato il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia e che, pertanto, ha disposto al transito all'Autorità in materia di Demanio Idrico di cui al comma 7 dell'art.71 della L.R. 15/5/2013 n. 9 e ss.mm.ii, nonché le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto presidenziale 12 febbraio 2019, n. 4 (G.U.R.S. p. I, n. 17 del 19/04/2019 (n. 18) S.O.) con il quale è stato emanato il Regolamento attuativo dell'art. 3, commi 6 e 7, della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia che, nel funzionigramma allegato (sostituito dal corrispondente funzionigramma di cui all'Allegato A del decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12) individua il demanio idrico fluviale fra le competenze di detta Autorità;

Servizio 4 – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile: Ing. Giuseppe Dragotta - Piano 2°, Stanza 8 - e-mail: gdragotta@regione.sicilia.it

U.R.P.: Tel. 091/7079585 – mail: autorita.bacino@regione.sicilia.it; pec: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Giorni e orari ricevimento: da Lunedì al Venerdì 9.30 - 13.30 - Mercoledì 15.30 - 17.30



VISTO il decreto presidenziale n. 12 del 27 giugno 2019, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii, il quale sostituisce il funzionigramma allegato al succitato D.P. n. 4/2019;

VISTO il D.P.Reg. n. 3169 del 22/05/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all'ing. Francesco Greco;

VISTO l'Art.93 del R.D.523/1904;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. ed in particolare il Capo II "Assetto Idraulico", artt. 11 e 12;

VISTO il D.P. n. n. 277 del 02/07/2007 (G.U.R.S. n. 39 del 30/08/2007) relativo al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Magazzolo ed area territoriale tra il Bacino del F. Platani e il F. Magazzolo (062) il successivo aggiornamento parziale di cui al D.P. n. 261 del 13/06/2012 (G.U.R.S. n. 33 del 10/08/2012);

VISTO il D.P.C.M. 07/03/2019 "Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sicilia" (G.U. Serie Generale n.198 del 24-08-2019);

VISTO il D.S.G. n. 55 del 07/08/2019 e ss.mm.ii. con il quale questa Autorità di Bacino ha istituito l'Autorizzazione Idraulica Unica e che disciplina le modalità di rilascio della stessa;

VISTA la Direttiva di questa Autorità di Bacino prot. n. 5750 del 17/09/2019 "Attività di prevenzione e gestione del rischio idraulico – obblighi dei soggetti proprietari e/o gestori di attraversamenti e manufatti sul demanio idrico fluviale";

VISTA l'istanza presentata dalla Società A.N.A.S. S.p.A. prot. n. CDG-0486699-P del 27/08/2019 (acquisita al prot. di questa Autorità al n. 5092 del 29/08/2019) finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione di cui all'art. 93 del T.U. 523/1904 da parte di questa Autorità di Bacino, con la quale è stato trasmesso in duplice copia il progetto delle opere in oggetto, rappresentando che sulla fattibilità dell'opera il Genio Civile di Agrigento si è espresso con nota prot. n. 121803 del 07/06/2019, nonché l'urgenza manifestata dal Comune di Santo Stefano in merito alla realizzazione delle opere in argomento;

VISTI gli elaborati progettuali presentati in allegato alla succitata istanza della Società A.N.A.S. S.p.A. prot. n. CDG-0486699-P del 27/08/2019 di seguito elencati:

- Relazione generale;
- Relazione idrologica ed idraulica;
- Corografia;
- Planimetria stato attuale;
- Planimetria stato di progetto;
- Planimetria catastale;
- Sezione longitudinale;
- Sezione trasversale stato attuale;
- Sezione trasversale stato di progetto;

VISTA la nota prot. n. 6767 del 10/10/2019 del Servizio 3 di questa Autorità con la quale è stato richiesto alla Società A.N.A.S. S.p.A. ed al Comune di Santo Stefano Quisquina di adeguare lo studio idraulico presentato in allegato all'istanza prot. n. CDG-0486699-P del 27/08/2019 alle disposizioni delle NTC 2018, cap. 5, sezione 5.1.2.3 ed alle metodologie di calcolo utilizzate nello studio idraulico per il summenzionato aggiornamento del PAI del bacino idrografico di riferimento, nonché integrare gli elaborati già trasmessi con il piano di manutenzione;

VISTA la nota prot. n. 121803 del 07/06/2019 (acquisita al prot. di questa Autorità al n. 2874 del 12/06/2019) dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento con la quale è stato rilasciato il parere tecnico-idraulico di fattibilità dell'opera propedeutico al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 93 del T.U. 523/1904 da parte della competente Autorità;

Servizio 4 – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile: Ing. Giuseppe Dragotta - Piano 2°, Stanza 8 - e-mail: gdragotta@regione.sicilia.it

U.R.P.: Tel. 091/7079585 – mail: autorita.bacino@regione.sicilia.it; pec: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Giorni e orari ricevimento: da Lunedì al Venerdì 9.30 - 13.30 - Mercoledì 15.30 - 17.30



VISTA la nota del Comune di Santo Stefano Quisquina, nella persona del Sindaco Francesco Cacciatore, prot. n. 10051 del 14/11/2019 (acquisita al prot. di questa Autorità n. 8726 del 18/11/2019) con la quale l'Ente Locale, in riscontro alla nota richiede a questa Autorità prot. n. 6767 del 10/10/2019 del Servizio 3 di questa Autorità, trasmette l'adeguamento dello "studio idrogeologico del Bacino finalizzato al dimensionamento della sezione idraulica dell'attraversamento della S.S. 118 del Vallone Mannirazza e Fontana Secca" redatto sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n. 6767 del 10/10/2019;

CONSIDERATO che dagli elaborati trasmessi si evince che il progetto riformulato prevede il rifacimento dell'opera di attraversamento del Vallone Mannirazza in corrispondenza della S.S. 118 "Corleonese-Agrigentina", mediante la realizzazione di un tombino scatolare in cls prefabbricato avente sezione pari a $B = 4,00$ ml e $H = 2,50$ ml le cui dimensioni sono state riviste al fine di garantire il rispetto del contenuto normativo della Circolare 21 gennaio 2019 del Ministero Infrastrutture e Trasporti recante istruzioni per l'applicazione delle NTC 2018. L'intervento in esame non comprende quelli di sistemazione del Vallone Mannirazza e Fontana Secca finalizzati all'eliminazione dei fenomeni di esondazione dei corsi d'acqua stessi a monte e a valle della S.S. 118;

VISTO il parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n. 9837 del 20/11/2019;

PRESO ATTO che le opere di progetto comportano un'azione parziale e localizzata nei confronti della mitigazione del rischio già evidenziato nelle cartografie tematiche del PAI, la cui effettiva realizzazione non può prescindere dalla sistemazione idraulica della intera rete idrografica, in particolare nel tratto di valle al tombino in esame, dove le pericolosità idrauliche determinano elevati valori di rischio per effetto dell'intensa antropizzazione;

CONSIDERATO che l'art. 11, commi c) ed h) delle Norme di attuazione del PAI consentono "la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con il livello di pericolosità esistente. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica redatto secondo gli indirizzi contenuti nell'Appendice "B" e che lo studio idraulico trasmesso dal Comune di Santo Stefano Quisquina con nota prot. n. 10051 del 14/11/2019 è stato redatto secondo le indicazioni formulate dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n. 6767 del 10/10/2019;


CONSIDERATO altresì che l'articolo 12, comma f, delle richiamate Norme di Attuazione contenente la disciplina delle aree a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3), prevede che in tali aree sono consentiti gli interventi di difesa idraulica per la mitigazione o riduzione del rischio idraulico;

RITENUTO di dover procedere al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica di cui al D.S.G. n. 55 del 07/08/2019 e ss.mm.ii. sul progetto di realizzazione di un nuovo tombino al km 76+200 della S.S. 118 in corrispondenza del Vallone Mannirazza, secondo gli elaborati progettuali trasmessi dalla Società A.N.A.S. S.p.A. in allegato alla nota prot. n. CDG-0486699-P del 27/08/2019, così come modificati ed integrati dagli elaborati progettuali trasmessi dal Comune di Santo Stefano Quisquina unitamente alla nota prot. n. 10051 del 14/11/2019;

SI AUTORIZZA

la Società A.N.A.S. S.p.A. alla esecuzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo tombino al km 76+200 della S.S. 118 in corrispondenza del Vallone Mannirazza, ai sensi del D.S.G. n. 55 del 07/08/2019 e ss.mm.ii e secondo le seguenti **prescrizioni**:

- l'autorizzazione si intende accordata limitatamente alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto; sono esclusi dalla presente autorizzazione qualsiasi altro lavoro od opera che




possano modificare il regolare deflusso delle acque pubbliche. Eventuali variazioni al progetto dovranno essere sottoposte a questa Autorità per il rilascio della relativa Autorizzazione.

- Dovranno essere osservate le prescrizioni formulate dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento con nota prot. n. 121803 del 7.6.2019;
- Dovrà essere osservato quanto disposto con la Direttiva del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino emanata con nota n. 5750 del 17.9.2019 avente ad oggetto le "Attività di Prevenzione e Gestione del Rischio Idraulico – Obblighi dei soggetti proprietarie/o gestori di attraversamenti e manufatti sul demanio idrico fluviale";
- Dovranno essere programmati gli interventi di sistemazione idraulica estesi all'intera rete idrografica e finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico, con particolare riferimento alla parte del canale a valle del tombino, ove il canale interferisce con il tessuto urbano, fino al letto naturale del fiume, in accordo a quanto rappresentato nello studio idraulico trasmesso, nonché raccomandato nel parere di compatibilità idraulica rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n. 8937 del 20/11/19.

Ove codesto Comune verifichi che non si vengano a concretizzare le condizioni per un intervento complessivo e concomitante, senza soluzione di continuità, che operi nel corso d'acqua con azioni progressiva da attuarsi da valle verso monte, nel transitorio e fino alla realizzazione degli interventi nel tratto in esame, dovrà porre in essere tutte le condizioni che consentano di assicurare la pubblica e privata incolumità, attuando nel dettaglio tutte quelle misure finalizzate al suo conseguimento, tra cui:

- dovrà concordare con ANAS le opportune opere di raccordo, a monte ed a valle in modo da non esaltare fenomeni localizzati di criticità idraulica;
- si dovrà prevedere l'aggiornamento delle mappe di pericolosità nella nuova configurazione in presenza del tombino in progetto e con valutazione del rischio residuo;
- si dovrà operare in accordo a quanto previsto dal piano di manutenzione con una costante attività ricognitiva e periodica attività manutentiva del corso d'acqua;
- si dovranno attivare tutte le misure necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità in occasione di eventi pluviometrici intensi e di allerta meteo diramate dal DPRC;
- dovranno essere adottate durante i lavori, da effettuarsi preferibilmente durante il periodo di magra del corso d'acqua, tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento in accordo a quanto stabilito dall'articolo 11 comma g delle Norme di attuazione del PAI che detta i criteri da osservare durante la fase di cantiere;
- nell'esecuzione dei lavori si curerà che i materiali di rifiuto provenienti dalla pulizia siano trasportati fuori dalla sede dell'alveo e conferiti in discarica all'uopo autorizzata, in modo da evitare la formazione di ostacoli di qualsiasi entità al libero e regolare deflusso delle acque fluviali;
- dovranno essere programmati con cadenze adeguate e con oneri a carico degli Enti competenti, interventi di manutenzione sull'alveo in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre così la sezione idraulica del deflusso;
- il Comune di Santo Stefano Quisquina e la Società A.N.A.S. S.p.A. dovranno farsi carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica. In ogni caso, l'Amministrazione Regionale è da ritenersi sollevata ed indenne da ogni molestia e responsabilità e comunque indenne da qualsiasi azione, anche giudiziaria, che potesse pervenirLe da parte di terzi i quali siano o si ritengano lesi nei loro diritti in conseguenza dell'emanazione del provvedimento in argomento.



Si rappresenta infine che l'Amministrazione Comunale e/o ANAS è onerata di richiedere tutti i pareri e nulla osta, connessi ad altre normative o regimi vincolistici, eventualmente necessari per la definizione della pratica in argomento, e che eventuali variazioni al progetto dovranno essere sottoposte a questo Ufficio per il relativo parere.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione in ossequio al comma 5 dell'art. 62 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione o al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.



IL SEGRETARIO GENERALE
dell'Autorità di Bacino
Ing. Francesco Greco

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Greco", written over the typed name.